

**Bando per l'erogazione di contributi a destinati alla realizzazione di iniziative per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria**

(L. R. n. 5 del 3 febbraio 2020, art. 4)

Art. 1 – Finalità

In attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 5 del 3 febbraio 2020 il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di iniziative per la conoscenza della Shoà, della lezione dei Giusti fra le Nazioni e per il Giorno della Memoria.

Art. 2 – Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'esercizio 2021 è pari a Euro 77.000,00.

Art. 3 - Soggetti proponenti

Possono beneficiare di contributo a valere sulla L.R. 5/2020, art. 4 i seguenti soggetti:

- a) associazioni o fondazioni del Veneto il cui fine statutario consista nell'onorare la memoria di figure di Giusti fra le Nazioni mediante l'approvazione di un accordo di programma con la Regione;
- b) le Comunità ebraiche del Veneto, anche in collaborazione con gli enti locali e università, istituti o associazioni il cui fine statutario consista nel sostegno e nella promozione della Memoria non necessariamente ubicati nel territorio regionale.

Art. 4 – Progetti ammissibili

Possono essere ammessi a contributo i progetti che presentino i seguenti requisiti:

- a) proporre iniziative volte alla conoscenza della Shoà, della lezione dei Giusti fra le Nazioni e per il Giorno della Memoria;
- b) non avere finalità di lucro;
- c) essere realizzati nel territorio regionale;
- d) essere realizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento;
- e) non essere ancora avviati al momento della presentazione della domanda;
- f) non godere di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Dovrà recare in oggetto la dicitura: "Domanda di contributo ai sensi della L.R. 5/2020, art. 4 - Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria".

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto contenente una descrizione dell'iniziativa, l'indicazione dei soggetti coinvolti, tempi e modalità attuative previste, piano finanziario con specificazione di una eventuale quota di compartecipazione alla spesa;
- b) nel caso di interventi che lo richiedano, autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o copia della richiesta presentata alla medesima;
- c) copia fotostatica fronte/retro di un documento d'identità valido del firmatario;
- d) atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente;
- a) elenco dei documenti allegati.

La domanda di contributo, comprensiva degli allegati e dell'elenco degli stessi, andrà trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it

La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .pdf.

Art. 6 - Termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15 giugno 2021.

Art. 7 - Avvio e responsabile del procedimento

c99b218f



I dati relativi al procedimento sono i seguenti:

Amministrazione competente: Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per l'erogazione di contributi destinati alla realizzazione di iniziative per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria;

Responsabile del procedimento: Direttore Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando e si concluderà entro il termine di 90 giorni;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, P.O. Sviluppo di Progetti Culturali.

Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui all'art. 7 e 8 della L. 241/1990 ss.mm.ii.

Art. 8 - Istruttoria e procedimento valutativo

La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti previsti.

E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere eventuali integrazioni alla documentazione inviata.

I progetti risultati ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri e indicatori di punteggio indicati all'art. 10 del presente Bando.

Art. 9 - Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del presente Bando;
- b) la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente Bando;
- c) la presentazione della domanda oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità previste dal presente Bando;
- d) la mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 10 - Criteri di valutazione

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- 1) completezza della progettazione;
- 2) originalità della proposta;
- 3) impatto del progetto sui giovani;
- 4) esperienza progettuale pregressa del soggetto proponente;
- 5) ricorso a specialisti di comprovata professionalità;
- 6) ricaduta territoriale dell'iniziativa;
- 7) rilievo culturale dell'iniziativa;
- 8) coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione dell'iniziativa;
- 9) livello di autofinanziamento nella copertura delle spese;
- 10) capacità di attrarre altre fonti di finanziamento.

I progetti presentati saranno valutati ciascuno con un punteggio da 0 a 3 punti per un massimo di 30 punti ciascuno.

Art. 11 - Modalità di esecuzione e di rendicontazione

Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo modi, tempi e con le spese dichiarate in sede di domanda.

Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali e da questi autorizzata, purché la variazione non incida in modo sostanziale sul progetto e sulla relativa valutazione.

Ciascun contributo sarà liquidato in un'unica soluzione, su presentazione di relazione sull'esecuzione del progetto, della relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 12 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:

- a) spese per la realizzazione del progetto includenti spese relative a studi, indagini, progettazione, etc. ;



c99b218f



- b) spese fisse dell'ente (telefono, wifi, segreteria, etc.) sostenute per la realizzazione del progetto nella misura massima del 10% dell'importo totale.

Art. 13 - *Trattamento dei dati*

L'informativa sul trattamento dei dati personali relativa al presente Bando, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sarà pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione del Veneto.

Art. 14 - *Obblighi di pubblicità*

Al termine dell'intervento il beneficiario dovrà dare adeguata pubblicità alla concessione del contributo regionale in forme e modalità da concordare con gli Uffici competente, anche in considerazione della natura e tipologia del progetto finanziato.

In particolare logo della Regione del Veneto (logo con barra) dovrà comparire in tutto il materiale relativo al progetto finanziato e potrà essere richiesto a cominfo@regione.veneto.it.

Sarà opportuno dare risalto alle attività e iniziative nel Portale regionale della cultura (www.culturaveneto.it). Potranno essere inviate alla Redazione (redazioneculturaveneto@regione.veneto.it) fotografie e/o video che saranno usati esclusivamente per finalità istituzionali (foto con dimensioni minime 2000x1400 pixel in formato JPG o PNG; video in alta definizione HD con risoluzione 720p o 1080p nei formati più comuni), accompagnate dal consenso alla pubblicazione e diffusione.



c99b218f

